

STATUTO della Associazione Sportiva Dilettantistica MOVIBE

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. L'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata

MOVIBE Associazione Sportiva Dilettantistica

in breve anche **MOVIBE ASD**,

è stata costituita in data 12/09/2022 ed è regolata dal Codice civile, dai Dlgs 36 e 39 del 2021, dalle norme dell'Ordinamento Sportivo.

2. L'associazione ha durata illimitata; **l'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.**
3. L'Associazione ha **sede legale nel Comune di Firenze** all'indirizzo risultante presso le Amministrazioni competenti; il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti; L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, luoghi di esercizio dell'attività ed uffici ovunque purché in Italia.
4. **L'Associazione mantiene il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (d'ora in poi "RAS").**
5. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al Dlgs 39/2021.
6. **L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti, regolamenti e provvedimenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione medesima si affilia e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, accettandone i relativi Statuti, Regolamenti e direttive, nonché provvedimenti disciplinari a carico dell'Associazione o di propri tesserati attinenti l'attività sportiva, impegnandosi ad accettarli, osservarli e farli osservare.**

ART. 2

Finalità e Attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e rifiuta qualsiasi ideologia e discriminazione; si prefigge lo scopo di riconoscere, praticare, diffondere e insegnare lo sport e la sua cultura secondo la definizione di cui all'art. 2 lettera nn) del Dlgs 36/2021 e precisamente *"qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli."*; la Associazione intende comunque promuovere

lo sport quando esso rappresenti un modello di aggregazione sociale e ricreativa, di tutela di soggetti svantaggiati o categorie deboli, di incentivazione all'attività motoria.

2. L'Associazione ha per oggetto, in via stabile e principale, l'esercizio, la pratica e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la loro diffusione e il loro insegnamento, la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni sportive, gare, tornei, concorsi, rassegne a temi sportivi; la valorizzazione dello sport, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

3. L'Associazione, incondizionatamente, riconosce, si impegna a osservare e a far osservare ai propri tesserati: lo statuto, i dettami, regolamenti e provvedimenti anche disciplinari del CONI, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva cui si affilia, inclusi gli enti paralimpici.

4. L'Associazione si obbliga a contrastare l'abuso psicologico e fisico, la molestia e l'abuso sessuale, la negligenza, l'incuria, l'abuso di matrice religiosa, il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori e l'abuso dei mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del relativo responsabile.

5. L'Associazione intende altresì:

a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;

b) incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;

c) operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;

d) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;

e) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue espressioni;

f) promuovere attività sportive, culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana.

6. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione attua, organizza e partecipa a programmi, attività, corsi, eventi, manifestazioni di attività sportive dilettantistiche, inerenti la pratica, l'insegnamento e la didattica, la formazione, preparazione e assistenza, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 36/2021; ad esempio, senza che rappresenti un limite o un vincolo, si indicano le seguenti discipline in ogni loro espressione, salvo se altre:

- ginnastica, ginnastica ritmica e artistica, ginnastica per tutti, ginnastica aerobica e posturale, trampolino elastico, ginnastica acrobatica, fitness, pesistica, palestriadi, ginnastica per tutti, ginnastica libera, ginnastica con attrezzi e macchinari

- arti marziali e sport di contatto, di difesa e di combattimento

- danza, ballo e danza sportiva, sport musicali

· sport della tradizione popolare, sport storici e rievocativi anche nei confronti di bambini, giovani, anziani, soggetti deboli e diversamente abili, con riferimento alle discipline riconosciute almeno dalle seguenti federazioni sportive e discipline sportive associate: FGI federazione ginnastica d'Italia, FPI federazione pesistica italiana, FIJKAM federazione italiana judo lotta karate arti marziali, FIDS federazione danza sportiva e sport musicali, FIGeST federazione italiana giochi e sport tradizionali.

L'Associazione potrà organizzare ogni attività sportiva e motoria, individuale e di squadra, anche partecipando e organizzando (in squadra, a coppie o individualmente con propri tesserati) a eventi, manifestazioni, campionati, gare, concorsi e altre iniziative sportive; potrà altresì preparare atleticamente sportivi singoli, in coppia e di gruppo.

Potrà infine organizzare centri di educazione e avviamento allo sport per giovani e giovanissimi, secondo le direttive dell'ente nazionale cui è affiliata, esaltando i valori dello sport, della partecipazione, della lealtà, del rispetto e dell'impegno.

L'Associazione si affilia a qualunque federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, ente di promozione sportiva, di cui condivide statuto, dettami e principi in coerenza coi propri fini statutari.

7. L'Associazione può svolgere le proprie attività istituzionali sportive anche mediante l'acquisizione, locazione, affitto, gestione, concessione, comodato, e qualsiasi altro strumento contrattuale, di impianti, aree e strutture al chiuso o all'aperto, stadi, piscine, palazzetti, palestre, sale, ambienti, per l'organizzazione e la pratica sportiva.

8. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali principali sportive dilettantistiche, rispetto alle quali dovranno sempre assumere carattere secondario e strumentale.

9. L'Associazione si propone alle amministrazioni ed agli enti territoriali quale ente sportivo in grado di consentire loro il conseguimento degli obiettivi di legge in materia di apertura alla cittadinanza e di affidamento di impianti sportivi alle A.S.D. e Associazione del territorio, anche al fine di contribuire a divulgare la cultura e la pratica dello sport secondo un indirizzo di beneficio sociale e salutistico; in tal senso potrà condurre in gestione, concessione o qualunque altro strumento legato a procedure competitive, inclusi la finanza di progetto e la coprogrammazione e coprogettazione, impianti, palestre, locali e terreni di proprietà pubblica, partecipando ai relativi bandi ove previsti.

10. Fra le attività diverse, a mero titolo di esempio e senza che rappresenti un vincolo o un limite, la Associazione potrà svolgere qualunque tipo di attività, continuativa od occasionale, purché non contraria a norme vigenti; in particolare, potrà offrire tutti i servizi connessi all'attività dei frequentatori dell'ambiente sportivo per la loro aggregazione, ricreazione e ristoro; potrà accostare alla propria denominazione sigle o appellativi che facilitino l'identificazione delle iniziative intraprese, e potrà aderire ad organizzazioni ed enti con finalità analoghe o che permettano di supportare le proprie attività.

11. L'Associazione potrà, nel rispetto delle norme vigenti, accettare eredità legati e donazioni, svolgere attività commerciali e di somministrazione, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie; potrà altresì acquisire o trasferire a qualsiasi titolo la proprietà piena o nuda, il diritto di usufrutto, uso e godimento, l'affitto, il comodato, la concessione, la gestione, nonché ogni altro diritto,

relativamente a beni mobili o immobili e/o loro pertinenze, impianti sportivi e compendi di attrezzature ginnico-sportive, aziende, licenze e concessioni, mezzi di trasporto, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito; potrà esercitare attività commerciali di carattere continuativo od occasionale per reperire i fondi necessari per il proprio sostentamento, potrà acquisire e detenere partecipazioni e interessenze in enti e società per conseguire l'oggetto sociale; potrà stipulare mutui, contrarre prestiti, istituire linee di affidamento e di castelletto bancario, e operazioni-contratti similari, fidejussioni e pegni, garanzie e lettere di patronage, nonché ogni altro strumento finanziario similare, al fine di sostenere investimenti e progetti finalizzati all'utilizzo a qualunque titolo, alla costruzione, alla manutenzione, al riammodernamento e all'adeguamento normativo, di impianti sportivi, palazzetti, centri natatori, palestre, piste, circuiti, parchi tematici sportivi, e quanto inerente e analogo.

12. L'Associazione potrà partecipare a raggruppamenti temporanei ed altre associazioni, nonché detenere quote societarie, in relazione a enti e società che abbiano come oggetto anche una fra le seguenti attività:

- la costruzione, locazione e/o gestione (attiva e/o passiva) di impianti sportivi
- l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica
- la gestione di immobili e/o di attività commerciali al servizio di attività sportive dilettantistiche e/o di impianti sportivi.

13. L'Associazione potrà cedere/acquisire diritti/indennità legati alla formazione degli atleti.

14. Potrà, nel rispetto delle norme in vigore, accettare eredità legati e donazioni, svolgere attività commerciali, compiere operazioni mobiliari o immobiliari, instaurare rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, gestire impianti e strutture sportive e i servizi in essi svolgibili.

15. Potrà altresì acquisire o trasferire a qualsiasi titolo la proprietà piena o nuda, il diritto di usufrutto, uso e godimento, l'affitto, il comodato, la concessione, la gestione, nonché ogni altro diritto, relativamente a beni mobili o immobili e/o loro pertinenze, impianti sportivi e compendi di attrezzature ginnico-sportive, aziende, licenze e concessioni, mezzi di trasporto, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

16. **Gli avanzi della gestione sono destinati unicamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio, dopo aver coperto le eventuali perdite pregresse; è vietata la distribuzione anche indiretta, a chiunque, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto societario.**

ART. 3

Associati e loro libera ammissione

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che richiedono l'ammissione condividendone le finalità e gli scopi associativi e impegnandosi per realizzare le attività istituzionali.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione e partecipazione degli associati; è vietato in ogni tempo il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa e dei diritti e doveri ad essa

collegati.

3. Chi domanda di aderire all'Associazione deve fornire le proprie generalità anagrafiche assieme a un indirizzo di posta elettronica cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, e dichiarare di condividere le finalità dell'Associazione impegnandosi a osservarne statuto, regolamenti, delibere e provvedimenti.

4. La qualifica di associato si acquisisce a seguito provvedimento del Consiglio o del consigliere delegato, anche rilasciato in calce alla domanda di ammissione, senza particolari formalità stante il carattere aperto dell'associazione e il libero diritto costituzionale di associarsi garantito a tutti i cittadini.

5. Il Consiglio Direttivo può, entro la fine del mese successivo alla data di accoglimento, verificare se l'associato presentava, al momento della domanda, i requisiti di ammissione, come ad esempio l'esistenza in passato di provvedimenti di esclusione irreversibile a carico del richiedente; ove individui cause ostative all'ammissione, comunica entro trenta giorni la decisione motivata che annulla dall'origine il provvedimento di accoglimento. L'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, appellarsi all'Assemblea ordinaria in occasione dell'adunanza più prossima; sono frattanto sospesi gli effetti, diritti e obblighi riferiti al periodo intercorrente dalla data di ammissione a quella in cui l'Assemblea si pronuncerà definitivamente e inappellabilmente.

6. L'associato è ammesso a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. **Non è ammessa alcuna categoria di associati temporanei o con diritti e/o doveri limitati rispetto alla generalità degli associati.**

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati, disciplina uniforme del rapporto associativo

1. Gli associati hanno **pari diritti e doveri**.

2. In particolare, hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione, fruire dei beni e servizi che l'associazione pone a disposizione degli associati;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare al consiglio direttivo i fatti ritenuti censurabili.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive degli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata e versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

4. Per il socio minorenne, il voto e l'elettorato attivo in assemblea sono espressi da chi esercita la potestà genitoriale.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione può essere escluso su iniziativa del Consiglio direttivo previa delibera inappellabile dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle eventuali quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà prenderne formale atto e aggiornare il libro degli Associati.
5. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera l'associato receduto dagli obblighi derivanti dalle delibere assunte e non ancora completamente estinte negli atti e negli effetti.
6. **Le quote associative versate e i diritti ad esse collegate non sono rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili.**
7. Nessun associato, neppure qualora abbia cessato di appartenere all'associazione, può vantare diritti sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione istituzionale-associativa a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. L'assemblea può riconoscere un compenso all'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7

Assemblea

1. **L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.**
2. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
3. **Ciascun associato ha diritto ad un voto** e può farsi rappresentare da altro socio conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di altri tre associati.

4. **L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio** ed è convocata dal Presidente mediante avviso da inviare agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire con qualunque mezzo sia in grado di assicurare il tempestivo recapito a tutti gli Associati e sia documentabile.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa.

Ha le seguenti **competenze inderogabili**, salvo altre che il Consiglio direttivo può sottoporre alla sua attenzione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) **approva il rendiconto consuntivo annuale e la proposta di destinazione del risultato di esercizio, tenuto conto del divieto di distribuzione degli utili e degli altri obblighi di legge in materia;**
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) delibera lo scioglimento;
- g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il loro numero. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei medesimi.

8. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

9. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto, ai sensi dell'articolo 21 del codice civile.

10. È ammesso che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti,

l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso.

12. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione e sono consultabili da tutti gli associati previa richiesta al Consiglio che indicherà data e orario all'interessato.

ART. 8

Consiglio Direttivo

1. **Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione** attuando le volontà e gli indirizzi dello statuto e dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

2. E' nominato dall'Assemblea fra gli Associati; l'Assemblea decide anche il numero complessivo dei suoi componenti, con un minimo di tre; l'eleggibilità dei componenti del Consiglio è libera; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, salvo che l'assemblea stabilisca una durata diversa, e comunque sino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio dell'ultimo mandato. Il Consiglio è revocabile con delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi. In caso di dimissioni di un consigliere, l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo componente che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio. In caso di dimissioni di oltre la metà del numero dei consiglieri decade l'intero consiglio assieme al Presidente, il quale convoca senza indugio l'Assemblea per indire nuove elezioni.

4. **Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.** Resta responsabile per le delibere assunte e gli atti compiuti durante il mandato, i cui effetti non sono ancora terminati.

5. A titolo esemplificativo non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) **la predisposizione del rendiconto economico-finanziario;**
- d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- g) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo deve essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea per procedere alla stipula di:

- atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali immobiliari;

- sottoscrizione di quote societarie;
 - mutui e prestiti assistiti da fondi pubblici di garanzia per meno dell'ottanta per cento, salvo quelli per ristrutturazione e riqualificazione degli impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature di ammontare che in linea capitale non superino il totale dei proventi risultanti dal rendiconto del precedente esercizio.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
9. **Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.**
10. Il consiglio comprende anche la carica di vice-presidente; comprende anche le cariche di segretario e tesoriere che possono essere rivestite dalla medesima persona. La loro nomina è stabilita dal consiglio direttivo alla seduta di insediamento, salvo che non abbia provveduto l'assemblea in sede di elezione del consiglio direttivo.

ART. 9

Il Presidente

1. **Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione, legale, di fronte ai terzi e in giudizio; egli ha l'uso della firma sociale ed in particolare quello di aprire conti correnti bancari e/o postali; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.**
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, fra i componenti di questo; dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che egli presiede e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

1. È in facoltà dell'Assemblea nominare l'Organo monocratico di controllo.
2. All'Organo di controllo si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice civile.
3. L'Organo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice

civile; resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, per quanto applicabile in tema di associazioni.

5. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera da parte dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.

6. In caso di constatata inattività prolungata del Consiglio e/o dell'Assemblea, tale da impedire il normale assolvimento delle funzioni statutarie, esso ha facoltà di chiedere al presidente del Tribunale competente la nomina di un commissario il quale provveda a convocare l'Assemblea per nominare un nuovo Consiglio o per deliberare su quanto già all'ordine del giorno in occasione delle adunanze andate deserte o terminate senza esito; in caso di persistenza dell'inattività, egli chiede al presidente del Tribunale di dichiarare lo scioglimento dell'Associazione per impossibilità a conseguire l'oggetto istituzionale e la contestuale nomina di un liquidatore.

ART. 11

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione esiste a garanzia della prosecuzione nel tempo delle attività istituzionali sancite dal presente statuto ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali, inclusi gli investimenti propedeutici ai fini istituzionali; a suo incremento vengono destinati gli utili ed avanzi di gestione, al netto delle perdite; è costituito da tutte le attività patrimoniali suscettibili di valutazione economica, al netto delle passività.

2. Nessun associato può vantare mai alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. E' fatto perpetuo e inderogabile divieto di distribuire e restituire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, patrimonio, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività. I proventi conseguiti nell'attuazione delle attività statutarie occorrono per coprire i costi di funzionamento o stanziare fondi per investimenti o spese future, al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali principali; a titolo di esempio, senza che ciò implichi un limite o un vincolo, possono essere rappresentati: dal contributo di iscrizione o di rinnovo annuale versato dagli associati e dai frequentatori; dalle quote di iscrizione a corsi, iniziative, attività, gare, competizioni; dai versamenti volontari a titolo di liberalità, sovvenzioni, donazioni, lasciti, che non siano destinati a capitalizzazione; da sussidi, contributi e sovvenzioni di Amministrazioni ed Enti Locali, Banche e Assicurazioni, altre persone fisiche o giuridiche, federazioni ed enti di promozione sportiva, Coni ed enti collegati, quando non siano destinati a capitalizzazione; dalle entrate derivanti dall'organizzazione di attività commerciali continuative o saltuarie, di raccolte fondi o campagne di sensibilizzazione, incluse le

eventuali attività di somministrazione, biglietteria per accesso alle manifestazioni sportive, lotterie e cene sociali, fiere di beneficenza, mostre e mercatini, manifestazioni culturali e musicali, nel rispetto delle norme vigenti.

4. I frequentatori non hanno diritto alla restituzione di contributi o quote versate, né in generale sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 12

Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto è redatto annualmente, è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene sottoposto all'Assemblea previa convocazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce; per particolari motivi dei quali il Consiglio riferisce all'Assemblea, la convocazione può avvenire entro sei mesi. In ogni caso, l'approvazione dei punti all'ordine del giorno, ancorché avvenuta oltre i predetti termini, libera da ogni responsabilità il Consiglio.

2. Il rendiconto è predisposto secondo modalità, schemi e contenuti atti a fornire le informazioni di natura economica e finanziaria che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio, secondo le caratteristiche e dimensioni dell'associazione, nel rispetto delle norme vigenti anche di natura fiscale.

3. L'Associazione cura l'aggiornamento della propria contabilità, strutturata e organizzata secondo le caratteristiche e dimensioni dell'associazione, nel rispetto delle norme vigenti anche di natura fiscale.

ART. 13

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, laddove l'associazione si avvalga di volontari continuativi;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, laddove nominato.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente previo appuntamento alla presenza di un consigliere e/o di suo delegato.

ART. 14

FREQUENTATORI E TESSERATI

Le attività istituzionali di natura sportiva dilettantistica svolte in via stabile e prevalente dall'Associazione sono prevalentemente rivolte a soggetti che risultino tesserati presso la Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva associata cui la società è affiliata; **il tesserato ha diritto**

di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla federazione o ente di promozione sportiva per i quali è tesserato ed è tenuto ad osservare le norme del Coni e del Cip nonché della federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza; ciò in quanto l'atto formale di tesseramento della persona fisica le attribuisce la qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo autorizzato a svolgere attività sportiva con l'Associazione e, nei casi ammessi, direttamente con la federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Gli Amministratori possono sospendere o radiare il tesserato e/o frequentatore:

- Che risulti sottoposto a misure giudiziarie legate all'ordine pubblico e all'incolumità;
- Che non sia in regola col pagamento dei contributi o delle quote;
- Che abbia violato le norme sportive, di correttezza e lealtà;
- Che abbia ricevuto analogo provvedimento da parte della federazione o ente di promozione sportiva o dal Coni o Cip e che l'Associazione sia tenuta ad applicare e far rispettare;
- Che si sia comportato in maniera indecorosa o che abbia provocato volontariamente danni agli altri frequentatori, all'ambiente, alle attrezzature o al buon nome dell'Associazione.

Il tesseramento decorre e termina secondo quanto stabilito dalla FNS EPS DSA di affiliazione; la qualifica di tesserato e la stessa tessera non sono trasferibili.

Chiunque ha comunque diritto a frequentare i locali, gli impianti e le attività che le norme dell'ordinamento sportivo o della singola federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata di appartenenza non riservino ai tesserati.

ART.15

Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione sono inquadrati ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del D.lgs. 36/2021.
2. Sono ammesse le prestazioni dei volontari sportivi di cui al medesimo D.lgs. 36/2021, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario; per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente; tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
4. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro, osservando il Dlgs 36/2021.
5. L'Associazione mantiene comunque il diritto ad avvalersi di volontari continuativi e saltuari per ogni funzione o mansione legata al perseguimento dei propri fini istituzionali, anche al di fuori delle prestazioni sportive, con divieto di retribuirli; essi hanno diritto al rimborso delle spese vive effettivamente

sostenute e regolarmente documentate.

6. Qualora il volontario metta a disposizione dell'Associazione la propria vettura o mezzo di trasporto, il Consiglio può deliberare il rimborso secondo le tariffe chilometriche Aci per le trasferte documentate inerenti l'attività istituzionale svolta.

ART. 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile in materia di associazioni e le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.

2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea convocata dal Presidente determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e il compenso; il patrimonio che residua al termine della liquidazione è devoluto ai fini sportivi o ad altro soggetto iscritto al RAS con finalità analoghe, secondo la decisione adottata dall'assemblea, salva diversa destinazione di legge.

3. L'Assemblea può revocare lo stato di liquidazione quando accerta che le cause di scioglimento non sussistono più o previa loro eliminazione; la delibera di revoca è assunta con le medesime maggioranze previste per lo scioglimento.

ART. 17

Codice di Giustizia Sportiva, rinvio ad altre norme

1. Fatte salve le previsioni dei precedenti articoli, per ogni eventuale controversia contemplata dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI o dai regolamenti della federazione sportiva o ente di promozione sportiva di appartenenza, fra i soggetti da esso indicati, vige obbligo di rispetto delle norme fissate da detto Codice o da detti regolamenti ove presenti, anche in relazione al collegio arbitrale o comunque agli Organi e ai Procedimenti di giustizia sportiva previsti nei codici e regolamenti suddetti. Per quanto non espressamente contemplato dai presenti patti sociali, valgono i dettami dell'Ordinamento sportivo e specificamente quelle di cui ai decreti legislativi 36 e 39 del 2021, e le disposizioni di legge in materia di associazioni.